

**Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.**

**Art. 58**

*(Modifiche alla legge regionale 2/2002)*

**1.**

( ABROGATO )

**2.** Le concessioni demaniali marittime affidate a soggetti non a totale partecipazione pubblica di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 2/2002, e successive modifiche, non in possesso dei requisiti di legge, sono prorogate fino all'individuazione del concessionario in possesso dei requisiti di legge e comunque non oltre dodici mesi dalla data di efficacia della proroga medesima.

**3.** I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 2/2002, e successive modifiche, possiedono i requisiti di legge richiesti per l'intera durata della concessione delle aree del demanio marittimo per finalità turistico ricreative; l'ente concedente verifica con cadenza annuale la permanenza del possesso dei requisiti.

**4.**

( ABROGATO )

**5.**

( ABROGATO )

Note:

**1** Parole sostituite al comma 2 da art. 36, comma 2, L. R. 13/2009

**2** Comma 5 abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 2/2010

**3** Comma 2 ripristinato nella versione antecedente alla modifica apportata dall'art. 36, comma 2, L.R. 13/2009 a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale disposizione, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 233/2010.

**4** Comma 1 abrogato da art. 105, comma 1, lettera l), L. R. 21/2016

**5** Comma 4 abrogato da art. 105, comma 1, lettera l), L. R. 21/2016